

# Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;  
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;  
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

*(Seduta del 13 dicembre 2006)*

Relatore di maggioranza: CESARE PROCACCINI

Relatore di minoranza: GIACOMO BUGARO

## sulla proposta di legge n. 136

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 5 dicembre 2006*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 1999, N. 26  
"NORME ED INDIRIZZI PER IL SETTORE DEL COMMERCIO"

**RELAZIONE ORALE**

**Testo proposto**

## Art. 1

*(Modifica dell'articolo 16 della l.r. 26/1999)*

1. Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio) è sostituito dal seguente:

“6. Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale e di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.”.

## Art. 2

*(Modifica dell'articolo 16 bis della l.r. 26/1999)*

1. Il comma 2 dell'articolo 16 bis della l.r. 26/1999 è abrogato.

2. Al comma 6 dell'articolo 16 bis della l.r. 26/1999 le parole “di liquidazione e” sono soppresse.

## Art. 3

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Testo approvato dalla Commissione**

## Art. 1

*(Modifica dell'articolo 16 della l.r. 26/1999)*

*Identico*

## Art. 2

*(Modifica dell'articolo 16 bis della l.r. 26/1999)*

*Identico*

## Art. 3

*(Dichiarazione d'urgenza)*

*Identico*